

N. TAR	2012 – 028
N.PROTOCOLLO	52012 DEL 24.4.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Istituzione dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese.

Comunicasi che sulla G.U.U.E. serie L n. 110 del 24/4/2012 è pubblicato il Reg.to di esecuzione (UE) n.349/2012 del Consiglio del 16 aprile 2012, che istituisce, a decorrere dal 25/4/2012, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, escluso l'acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, classificato attualmente nel codice Taric 2918 1200 90, originario della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che:

1. l'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione fabbricati dalle sottoelencate società è quella a fianco di ciascuna di esse riportata:

Società	Aliquota dazio antidumping definitivo	Codice addizionale Taric
Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Repubblica popolare cinese	10,1 %	A688
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese	4,7 %	A689
Tutte le altre società (esclusa Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou City, Repubblica popolare cinese – codice addizionale Taric A687).	34,9 %	A999

2. l'applicazione delle aliquote individuali specificate nella suddetta tabella è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato del Reg.to (UE) n. 349/2012. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota generale del 34,9% (CADD A999);

3. le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in questione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del Reg.to (UE) n. 349/2012, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
f.to Walter Sbandi

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93”

